

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

11

Oggetti scritti
Circolazione, cultura materiale e rapporti
sociali nelle fonti notarili tardomedievali

**

a cura di
Gemma Teresa Colesanti - Tommaso Duranti - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2026

Notariorum Itinera

Varia

11

Collana diretta da Valentina Ruzzin

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Oggetti scritti
Circolazione, cultura materiale e rapporti
sociali nelle fonti notarili tardomedievali

**

a cura di
Gemma Teresa Colesanti - Tommaso Duranti - Valentina Ruzzin



GENOVA 2026

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:
http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:
http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.



Questo volume è pubblicato nell'ambito del progetto PRIN 2022 'ON: Objects in network. The social life of things in the fifteenth century between notarial sources and semantic web' (P.I. Tommaso Duranti), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1, Fondo per Programma Nazionale di Ricerca (PNR) e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – CUP: J53D23000510006; Codice MUR: 2022XTSEZ3_001.

I N D I C E

Gemma Teresa Colesanti - Tommaso Duranti - Valentina Ruzzin, <i>Introduzione</i>	pag.	7
1. Quadri generali		
Blanca Garí, <i>El poder del objeto. Reflexiones metodológicas a propósito de un libro</i>	»	25
Laura Pasquini, <i>Testimonianze materiali e visive: consistenza e limiti del regesto</i>	»	41
2. Benevento		
Gemma Teresa Colesanti - Eleni Sakellariou, <i>Note sulla circolazione di archivi e documenti nella città di Benevento attraverso gli atti dei notai Marino Mauriello e Vito Mauriello tra XV e XVI secolo</i>	»	61
Vera Isabell Schwarz-Ricci, « ... videlicet medietatem in pecunia et aliam medietatem in corredu et apparatu ... ». <i>Corredi beneventani della fine del secolo XV nella documentazione del notaio Vito Mauriello</i>	»	75
Miriam Palomba, <i>Prime indagini sugli inventaria dell'Annunziata di Benevento (XV-XVI secolo)</i>	»	101
3. Bologna		
Giulia Cò, <i>Il registro come oggetto: composizione, struttura e sopravvivenza dei Memoriali bolognesi del Quattrocento</i>	»	133
Pietro Delcorno, <i>Oggetti e rituali religiosi nei Memoriali bolognesi di inizio Quattrocento</i>	»	157
Elisa Tosi Brandi, <i>Nelle mani delle donne: la circolazione degli oggetti nei testamenti femminili bolognesi agli inizi del XV secolo</i>	»	183
Tommaso Duranti, <i>Trasmettere il letto: atti di carità, volontà patrimoniali e valenze emozionali</i>	»	211
Edward Loss, <i>Le tricole nei Memoriali del Quattrocento: prime tracce sulle strategie patrimoniali di donne attive nel commercio al minuto</i>	»	241
Annafelicia Zuffrano, <i>Il libro a Bologna dal 1400 al 1436 attraverso i Memoriali</i>	»	265

4. Genova	pag.	285
Valentina Ruzzin, <i>Circoscrivere e descrivere i beni mobili nel XV secolo: quali strutture documentarie?</i>	»	287
Bianca La Manna, <i>Dall'arricchimento dei dati alla ricerca avanzata: oggetti in Notariorum Itinera</i>	»	309
Stefano Gardini, <i>Le idee di ordine e di serialità nella documentazione notarile: le esperienze di Giorgio Costamagna e Giovanni Battista Richeri</i>	»	327
Luca Filangieri, <i>Questionari e problemi metodologici per lo studio della realtà urbana tardomedievale attraverso le fonti notarili</i>	»	351
5. Quadri comparativi	»	363
Stefania Zucchini, <i>Non solo stoffe: gli oggetti nei testamenti femminili della Perugia del Quattrocento</i>	»	365
Laura Righi, <i>La vita dei pegni: depositi e riscatti al Monte di pietà di Assisi (1473-1475)</i>	»	397
Paolo Buffo - Riccardo Rao, <i>Governare gli oggetti: prassi notarili e documenti in forma di lista nella Lombardia bassomedievale</i>	»	411
Alessia Meneghin, <i>Economia circolare e assistenza caritativa nella Firenze del tardo Medioevo: lo Spedale degli Innocenti e la Misericordia</i>	»	429
Silvia Della Manna, <i>Il tempo dei signori: cantieri, fortezze e orologi a Bologna tra XIV e XV secolo</i>	»	455
Filippo Ribani, <i>Le campagne bolognesi attraverso le carte dei Memoriali</i>	»	477
Eleonora Casali, <i>La documentazione dell'Ufficio del Memoriale di Ravenna (1352-1438): studi preliminari a partire dall'analisi del primo registro</i>	»	499



Circoscrivere e descrivere i beni mobili nel XV secolo: quali strutture documentarie?

Valentina Ruzzin

valentina.ruzzin@unige.it

1. Circoscrivere

I documenti notarili contenuti nelle tre unità archivistiche selezionate per la fase attuativa del progetto ON (*Objects in Network*)¹, con il supporto di alcune utili edizioni di altro materiale coevo steso da notai genovesi in territori d'Oltremare², mi hanno offerto il pretesto per procedere alle riflessioni molto generali che sono oggetto di questo contributo. Sono riflessioni sparse, forse persino prive di un vero e proprio filo conduttore, che tuttavia sono scaturite approcciando il *topos* storio-grafico degli oggetti dal mio punto di vista scientifico, ovvero quello della diplomatica del documento privato. Il mio interesse originario era quello di provare a censire se vi fossero tipologie documentali che più frequentemente di altre presentano uno o più oggetti all'interno della scritturazione, quali fossero le diretrici di ciò che va a costruire la loro struttura, quale la relazione tra oggetti e verbi dispositivi, quali le modalità di descrizione e, infine, il ruolo che il rogatario riveste in questi procedimenti. Come spesso accade, in verità alcuni di questi propositi si sono rivelati svuotati di efficacia e altri aspetti sono invece emersi come pressanti; i risultati che qui espongo, lungi dall'essere argomento concluso, al contrario necessiterebbero di dibattito più ampio, soprattutto in un'ottica comparativa del notariato locale, che, come si sa, propone sempre consuetudini e casistiche pregne di significati³.

¹ Genova, Archivio di Stato di Genova, *Notai antichi* 676 (d'ora in poi ON1, notaio Cristoforo di Rapallo, 484 docc., 1449-1451, con alcuni docc. del 1445); *ibidem*, *Notai antichi* 722/I (d'ora in poi ON2, notaio Oberto Foglietta, 320 docc. 1450-51); *ibidem*, *Notai antichi* 722/II (d'ora in poi ON3, notaio Oberto Foglietta, 263 docc., 1452). Le 3 unità sono state selezionate, entro le oltre 250 riconducibili *in toto* o in parte agli anni 1449-52, in base a caratteristiche di omogeneità di stesura, per facilitare la sperimentazione dei sistemi di lettura automatizzata che rientrano in uno degli obiettivi del progetto, su cui v. le considerazioni di Bianca La Manna in questo volume.

² Si tratta delle produzioni documentarie dei notai di Luchino de Porta e Lorenzo Calvi, rispettivamente editate in *Pera e Mitilene 1454-1460* e *Pera e Mitilene 1408-1490*.

³ V., ad esempio, la prassi recentemente messa in luce del notariato di Bormio di descrivere, durante l'atto inventariale, anche le serrature e i sistemi di chiusura delle porte: RAO, ZONI 2025, p. 11.

Ad ogni modo, la prima constatazione che mi pare necessario fare muove dalla connotazione che attualmente il concetto di *oggetto* assume in una parte della storiaografia, non solo medievale. Il tema arriva alla contemporaneità dopo ormai quasi mezzo secolo di approfondimenti e considerazioni che hanno coinvolto molte discipline; storici sì, ma soprattutto sociologi, antropologi, filosofi, archeologi. La pluralità dell'approccio è stata determinante nella felice fermentazione delle idee, e le definizioni proposte e attualmente considerate come punto di partenza – si vedano i contributi in questo stesso volume – insistono sul ruolo del manufatto in senso sociale, sulla sua funzione di elemento relazionale, sino a teorizzare una vera e propria *agency* del mondo materiale, capace di modificare non solo azioni, ma anche percezioni e sensibilità nei diversi strati della popolazione⁴.

Questo approccio si sposa perfettamente con ciò che sottintende la diplomatica del documento notarile, poiché in essa è altrettanto sostanziale che tale scrittura documentaria è traccia scritta di rapporti sociali, e che quindi, di fatto, ogni elemento rilevante del documento è già intrinsecamente parte della rete di significati sociali che lo hanno generato. Anzi, l'esercizio stesso di redazione di un documento notarile, lungi dall'essere un gesto puramente tecnico, necessario o, ancora, neutro, è un atto di forte significato sociale. La scelta di ricorrere alla forma scritta per registrare un fatto giuridico costituisce infatti in primo luogo un comportamento culturale, in secoli in cui la tradizione orale poteva essere ancora largamente sufficiente per la risoluzione di molte questioni pratiche e consuetudinarie; legittimare e fissare in forma scritta un evento giuridico privato corrisponde a risolvere l'esigenza probatoria ma, contemporaneamente, a sottolinearne la natura di prodotto di relazioni di ordine personale, politico e economico.

In altre parole, un qualunque oggetto posto in un ruolo non marginale all'interno di un contratto notarile è già e sempre quell'oggetto su cui le parti hanno voluto, potuto o dovuto convenire, ed è sempre quell'oggetto che vale quanto le parti hanno riconosciuto e che magari in un altro documento muta di valore perché è diverso il rapporto sociale che lo coinvolge⁵; ed è quell'oggetto che è posto nel ruolo,

⁴ Il punto di partenza del *material turn* è rappresentato da alcuni valori ‘fondativi’: DOUGLAS, ISHERWOOD 1984, APPADURAI 1986, KOPYTOFF 1986, GOLDTHWAITE 1995, INGOLD 2007. In Italia questo approccio ha in primo luogo coinvolto il rinascimento e la prima età moderna (CAVALLO, CHABOT 2006, AGO 2006, RAGGIO 2018 tra gli altri), ma il filone di ricerca è quanto mai attivo per i secoli del medioevo, anche relativamente alle prospettive di genere, su cui, in questo volume, si vedano Vera Isabelle Schwarz-Ricci, Elisa Tosi Brandi, Edward Loss e Stefania Zucchini.

⁵ Sul concetto di valore v. MUZZARELLI 2023, GRAVELA 2018, VALLERANI 2018 e il più recente SMAIL 2025.

anche fittizio, che quel preciso documento gli attribuisce, ovvero di transazione, di dono, di pegno, di dote, di lascito, di deposito etc. La densità dei risvolti sociali è insomma sempre sottintesa, presente *in background* in ogni scrittura notarile.

In verità, questa qualità inespressa ma fondamentale che ha il mondo materiale nel dettato documentario privato, cioè quella di essere sì realtà fisica, eppure anche e sempre un nodo della trama sociale, è in parte ravvisabile nei testi dei maestri dell'*Ars*, che, come si sa, forniscono ai loro colleghi un inquadramento teorico più generale per comprendere appieno le ragioni che sottostanno ai modelli documentari che intanto suggeriscono. Proprio sotto questo aspetto, la distinzione che essi propongono non è tanto centrata, come forse incautamente ci si aspetterebbe, tra il concetto dei beni mobili e quello dei beni immobili, ma innanzitutto e primariamente tra ciò che può essere in *dominio* di qualcuno oppure no. Ciò riporta al concetto per cui il notaio, nell'esercizio della professione privata, si occupa forzatamente di quel che è in *patrimonio*, e quindi di fatto di ciò che fa parte di una relazione sociale, e solo successivamente semmai distingue tra *res corporales* e *res incorporales*. Questo perché dal punto di vista della costruzione del dettato, e quindi della sua funzione di scrittura a garanzia del diritto, è necessario considerare che solo le *res que tangi possunt* sono oggetto di *traditio* tra parti, e questo ha a che fare con la tipologia della scritturazione del trasferimento. Rolandino lo spiega⁶, ma sono Ranieri da Perugia e Salatiele che maggiormente si adoperano, proponendo la ripartizione del mondo materiale che deriva del Digesto. Il Perugino suggerisce una diversificazione, asciutta, dei dispositivi⁷, mentre Salatiele osserva che qualcuno potrebbe chiedersi perché al notaio interessi distinguere tra *res corporales* e *res incorporales*, e la risposta è perché *incorporales non traduntur*, basandosi sull'assunto *Possideri autem possunt, quae sunt corporalia*⁸.

Come viene qualificato questo mondo di oggetti presente nei documenti, che corrisponde innanzitutto a parte della realtà corporale e che può essere trasferito, temporaneamente o nella piena proprietà, tra attori sociali? È familiare a tutti

⁶ Rolandino propone un'introduzione al tema delle *res* più snella di altri maestri (ROLANDINI *Summa*, ff. 2v, 6v), salvo poi tornare sull'argomento in più punti dell'opera, come in f. 63v e in ff. 367r-368v.

⁷ «*Res corporales traduntur, conceduntur vel dantur; incorporales ceduntur vel dantur*»: RAINERII *Liber formularius*, p. 42.

⁸ SALATIELE, *Ars*, II, p. 44, da D. 41. 3. 4. 26 (Paul. 54 ad edictum). Non è mia intenzione ripercorrere il dibattito occorso sul passo dal punto di vista della storia del diritto e del pensiero giuridico; mi limito dunque a segnalare il recente contributo di BEGHINI, ZAMBOTTO 2023, con l'ampia bibliografia ivi indicata.

l'evidenza per cui molto spesso, quando compaiono oggetti entro il dettato notarile, essi, a meno che non siano singolarmente definiti poiché pochi nel numero – si vendono due gonne⁹ –, possono essere racchiusi o comunque preceduti entro raggruppamenti in locuzioni doppie o triple. Nelle unità che ho sondato per questo progetto, ad esempio, si citano *res et bona* (largamente prevalente); *res, bona et merces*¹⁰; *bona, res, merces ac arnisia*¹¹; *res et rauba*¹²; *res, merces ac panni*¹³; *bona et merces*¹⁴; *res et merces*¹⁵, *res ac vestes et seu bona*¹⁶; *res, vestes et iocalia*¹⁷, e così via. Si tratta a ben guardare di definizioni che si concentrano su larghissime categorie che sono connesse proprio alla funzione sociale che tali oggetti hanno nella realtà e quindi nella sua scritturazione, nel dettato giuridicamente valido. Cioè sono innanzitutto *bona*, se rientrano nel testo perché sono parte di trasmissione patrimoniale, poi sono *merces* o *vestes* o *iocalia* o *arnisia*, e sono anche sempre genericamente *res*. Proprio in questa continua combinazione del termine *res*, che allude alla materialità che si può possedere, con le altre espressioni si intravede un modo di rendere quella stessa problematica che faceva teorizzare ad Appadurai il concetto di «things in motion»¹⁸, ovvero la necessità di considerare il ciclo di vita di un oggetto e i molti ruoli che esso prende di volta in volta nella realtà, dentro e fuori appunto dal suo *status* di merce o di oggetto singolarizzato, e così via. Un uso quindi ponderato del lessico: gli oggetti, aspetti materiali di realtà che muta, sono *res* in quanto manufatti che si possono possedere, ma anche altro (*bona, arnisia, vestes, merces* etc.), se intercettati dal dettato notarile in uno specifico *frame* della loro vita sociale.

⁹ ON2, doc. 155. Sono oggetto di una compravendita «gonas duas, unam silicet a domina panni rozee cum manicis aretis foderatis camocati cremexillis et alteram pro homine panni paonacie foderatam penne».

¹⁰ *Pera e Mitilene 1454-1460*, doc. 53.

¹¹ ON2, doc. 215.

¹² ON2, doc. 109.

¹³ ON3, doc. 89.

¹⁴ *Pera e Mitilene 1408-1490*, doc. 77.

¹⁵ ON2, doc. 58.

¹⁶ ON2, doc. 134.

¹⁷ ON2, doc. 116.

¹⁸ APPADURAI 1986, p. 5; Osvaldo Raggio condensava il concetto in: «Le tracce e le trasformazioni che gli oggetti incorporano nel loro ciclo di vita tramutano un oggetto, anche gli oggetti prodotti in serie, in un oggetto unico»: RAGGIO 2018, p. 864.

2. *Descrivere*

Un aspetto che può essere introdotto è quello relativo alla qualità e ai limiti della descrizione degli oggetti che rientrano a vario titolo in questa classe di dettato documentario. In linea generale, tenendo fermo il campione, dunque molto ristretto, delle unità selezionate nel corso del progetto e di quelle aggiunte a supporto¹⁹, emerge come il grado di dettaglio nella definizione degli oggetti che si rinvengono entro il dettato notarile sia mediamente piuttosto sommario. Indipendentemente dal tipo di oggetto e dal tipo di *negotium* che lo tocca, infatti, è raro che la descrizione si estenda oltre l'accenno ad alcune, minime, caratteristiche materiali. Evidentemente, da un lato proprio la rete sociale garantisce risorse di identificazione basate sull'esperienza diretta e sensoriale che sfuggono alla prassi scrittoria; dall'altro, ai fini del perfezionamento del negozio giuridico, non importa richiamare in modo particolarmente fine l'aspetto esteriore di un oggetto coinvolto o citato, esattamente come per identificare una casa venduta ciò che non deve mancare sono il luogo in cui è posta e i confini delle proprietà altrui – espressione di un fatto giuridico – e non l'aspetto esteriore dell'edificio o il materiale di costruzione o, ancora, il numero di finestre²⁰. Nemmeno nel caso di commissione di un quadro per l'altare di una chiesa²¹ o in occorrenza di un furto gli oggetti coinvolti sono illustrati in modo più accurato; anzi, in quest'ultima circostanza è descritto il ladro²².

¹⁹ V nota 1. A proposito del campione selezionato per ON, è anche necessario sottolineare come le imbreviature di metà XV secolo per Genova propongano, da un lato, una limitatissima frequenza di sperimentazioni strutturali, fatto che renderebbe forse interessante procedere con campionature sul tema per i secoli precedenti; dall'altro, un abuso della prassi di ceterazione, che di fatto priva questo *step* di redazione di una parte di apparato senz'altro significativo.

²⁰ In realtà, per Ranieri da Perugia, che pure si sofferma pochissimo su questo aspetto, è una questione proprio di ‘movimento’ «Corporalium quedam sunt mobiles (*in glossa*: mobiles] ut vestis, aurum, argentum et omnes que apte sunt ad movendum), quedam immobiles. Si ergo mobiles sint res que in aliquem vel in aliquos transferuntur vel alias dantur, non indigent locorum vel laterum designatione, cum sepius de uno loco in alium moveantur (*in glossa* moveantur] et possunt abscondi sed immobiles per se patent) »: RAINERII *Liber formularius*, p. 39. Poco oltre: «Unde notandum est quod quelibet specialia rerum tam mobilium quam immobilium sunt in contractibus exprimenda cum per speciale derogetur generali. Immobiles res designantur in contractibus per loca et latera, quecumque sint que dentur, absque mobilibus. Si vero partim mobiles et corporales res dentur, partim immobiles, solummodo immobiles designentur »: *ibidem*, p. 40.

²¹ ON1, doc. 129. La badessa e le monache di Sant'Andrea della Porta commissionano al maestro Giusto di Ravensburg una maestà *magna*, che abbia la stessa dimensione e le stesse figure di quella che è già nel monastero, *bene constructa et bene laborata*; l'atto risulta poi cassato l'anno dopo. Sul maestro

Pur all'interno di questa generalizzata aridità, i livelli censiti di attenzione sono diseguali, e questo dipende da una grande pluralità di variabili. Primariamente, emerge la più banale delle considerazioni: per lo più un oggetto sarà definito nei suoi aspetti esteriori se l'atto di descrizione è in qualche modo funzionale al ruolo dell'oggetto stesso entro la scrittura notarile. In altre parole, due anelli al centro di un baratto – l'esempio è concreto e proviene dallo spoglio fatto²³ – possono essere descritti se le parti intendono davvero quegli anelli, e quindi vogliono identificarli con certezza e poterli richiamare nella loro fisicità in ogni momento; ma se, come nel caso, di fatto i due anelli sono il pretesto per una traslazione di somme – probabilmente si tratta di un prestito mascherato –, essi possono essere a malapena accennati, e la totale mancanza di descrizione è bilanciata dal valore pecuniario che le parti attribuiscono ai manufatti: l'oggetto-anello esiste in quel dettato perché ha il valore che le parti gli riconoscono, e quindi potrebbe essere persino un altro oggetto, purché di uguale importo per i contraenti. Se di fatto la descrizione perde di rilievo, piuttosto pragmaticamente è omessa senza che questo causi al rogatario alcuna ansia di completezza. Allo stesso modo, una coppia di *socii portatores* riceve, in tre distinti contratti di *acomendatio*²⁴, l'ammontare complessivo di circa 1.200 lire investite in panni da commerciare *ad partes orientales*; come spesso accade gli investitori non hanno alcun interesse a descrivere più dettagliatamente la merce in cui è stato investito il loro denaro, a parte tipologia merceologica e colore (*panni de Ianua de diversis coloribus*) e neppure a definirla

Giusto, che è proprio in quegli anni uno dei pittori di maggior richiamo a Genova, si veda soprattutto ALGERI, DE FLORIANI 1992, pp. 170-182.

²² ON3, doc. 184. Il furto di deve al *magister fiscus* Giacomo di Venezia, « etatis annorum viginti octo incirca, in fatie aliquantulum pinguis, coloris albi rubeique », che ha in quei giorni lasciato Genova per il Piemonte senza pagare l'affitto a tale Quirico *de Ponte* e ha sottratto al suo ospite alcuni gioielli, una gonna *panni mischili de Londine, foderata penne nigre* e un libro *pro arte medicine*, oltre che diverse somme contanti. L'altro caso di furto emerso dallo spoglio è in ON2, doc. 134; si tratta di una sottrazione di diversi beni da un'abitazione, di cui è accusata una donna di condizione servile.

²³ ON2, doc. 3. Il documento è strutturato come una dichiarazione di debito, entro la quale uno degli attori riconosce di dover ancora saldare 32 lire e 5 soldi per il baratto occorso. L'alto importo, l'impegno a pagare entro 4 mesi e la presenza di un fideiussore, unitamente alla completa assenza di particolari descrittivi sugli anelli (*occasione permutacione... annulli unius... cum alio anullo*), contribuiscono a farlo appunto ritenere un prestito mascherato.

²⁴ ON3, docc. 140, 141, 143. Su questa particolare tipologia è molta la bibliografia, ma imprescindibili restano CALLERI, PUNCUH 2002. Per cenni al ritorno della *acomendatio* nel XV secolo a Genova, RUZZIN 2020, pp. 152-153.

nel peso o nel numero (*tot de*), poiché questi aspetti rientrano nel rapporto fiduciario coi *portatores*; ed è molto più dettagliata la parte relativa alla suddivisione del lucro e alle sue modalità di riscossione.

Se, al contrario, gli oggetti hanno un ruolo più denso di significati per le parti, si può occasionalmente avere un grado di descrizione più accurato. L'occorrenza forse più prevedibile di questa dinamica è quella rintracciabile nei testamenti²⁵. Gli oggetti lasciati da Cattanea Usodimare alla sua precedente serva, Clara, tra i quali le due coltri bianche, una *de bastis largis* e l'altra *subtilis*, definite *talis qualis*²⁶ – Rolandino sconsiglia di farlo²⁷ – sono piuttosto ben richiamabili nella nostra immaginazione, misero stato conservativo compreso. Particolarmente evocativa è invece in senso opposto la descrizione dei beni, che in parte si trovano dentro a una *capsetina*, che con testamento lascia Lucia, anch'ella un tempo serva, unitamente a discrete somme in diversa moneta, alla sua unica erede Despinetta, moglie di Baldassarre Gattilusio: oggetti d'argento, svariati gioielli di diverse fatture, una *vellata* al modo di Caffa, una gonna di panno inglese; è un lascito che suscita molti interrogativi proprio in merito alla vita e alla nuova condizione sociale della donna²⁸.

Anche il testamento, però, non è scevro di aridità, sia perché talvolta gli oggetti citati dal testatore sono perfettamente identificabili nella loro unicità, come

²⁵ Il testamento come fonte per i legami sociali e la cultura materiale, e soprattutto in relazione al genere femminile, è oggetto di vasta bibliografia; segnalo solo GUGLIELMOTTI 2020, anche per la bibliografia ivi indicata e il recente *Testaments as Historical Documents*.

²⁶ ON2, doc. 213.

²⁷ In altro contesto, tuttavia, ovvero come formula per non esplicitare più chiaramente i difetti, magari lasciati astutamente occulti, di un animale (bene mobile *semovens*) o di un oggetto al centro di una transazione. Secondo il Maestro fare ricorso a questa locuzione è un comportamento poco prudente, che di fatto non serve nemmeno a eliminare il rischio di un annullamento (ROLANDINI *Summa*, ff. 63v-64v).

²⁸ *Pera e Mitilene 1454-1460*, doc. 44: « exclaravit habere in capsetina sua res infrascriptas, videlicet cularios sex argenti, corregium unum argenti a domina plenum, item alium corregium vermilium ab homine cum sprangis argenti, agogiarolum unum a domina (*segue spazio bianco*) In pecunia numerata ducatos IIII^{or} venetos et asperos turchos LXVII, item asperos Mitilleni LXXX, asperos Caffe XVII et ziliatos Chii auro XI; item anuli tres in auro, [videlicet] duo cum petris turchexiis et alium rotundum, item vellatam una a capite Caffe, item tellam subtilis pichi X, cruda videlicet non alba, item gonellam una panni vermilii Ingleixi, item raubam panni paonacie, item fustaneos duos; que omnia predicta mandavit ad gubernum dicte Despinete, heredi infrascripte ». Su questo atto v. PISTARINO 1994, pp. 331, 333; per alcune notizie su Baldassarre Gattilusio, membro della famiglia dei signori di Mitilene, v. PISTARINO 1998, p. 174.

l’evangelario che Marietta destina al figlio Gaspare²⁹, sia perché la rete – sociale appunto – di persone che gravita attorno al testatore in vita conosce i suoi oggetti, ne ha spesso dimestichezza, e ciò rende relativamente superflua una descrizione approfondita³⁰.

Una compravendita di alcuni manufatti e strumenti legati al mondo della filatura e una sentenza arbitrale su una compensazione patrimoniale tra fratelli maestri vetrari offrono invece un grado di descrizione più preciso³¹. Non si possono avere dubbi che si tratti di oggetti reali, e precisamente di quegli oggetti, con quelle caratteristiche esteriori e quelle funzionalità. Il motivo credo sia contingente: a ben guardare in queste definizioni si intravede anche un certo *knowhow* tecnico, essendo gli oggetti in questione legati a specifiche produzioni artigianali. Questo conduce direttamente ad un altro punto centrale, difficilmente riducibile a norma: l’opera di mediazione cognitiva e linguistica del notaio³². È evidente, infatti, che il notaio possa descrivere l’oggetto sulla base dell’esperienza sensoriale propria o altrui. In questi casi sono evidentemente le parti ad aver fornito al notaio un lessico più adatto alla descrizione, un occhio più attento ad alcuni particolari, una maggiore consapevolezza sulla funzione di quei manufatti. Anzi, a priori vale la pena di chiederci se e quanto frequentemente gli sia possibile vedere gli oggetti contenuti nei documenti di cui è rogatario. Nella maggior parte dei casi, che corrisponde a *negotia* in cui l’oggetto è in qualche modo trasmesso o rappresenta qualcosa di giuridicamente rilevante, la risposta è certamente no, tanto più che, come sappiamo, la *scriptio* delle imprese avviene slegata dall’*actio* delle parti, e per lo più entro luogo di rogito abituale del notaio, che al massimo rilegge ai contraenti il testo documentario prima

²⁹ ON2, doc. 11. Non è chiaro se l’evangelario appartenga alla madre o se il figlio lo abbia a suo tempo dato a lei e ora se lo veda formalmente restituito; il dubbio è generato dal dettato: *Item legavit eidem Gaspari evangelistarum ipsius* (segue depennato *testatrix*). Per il rapporto tra circolazione di libri e l’elemento femminile della popolazione v. le considerazioni già di MIGLIO 2008.

³⁰ Alcuni recentissimi studi per altre zone d’Europa, inoltre, mettono in rilievo come il fenomeno del lascito testamentario di oggetti presenti anche fluttuazioni cronologiche relative al mutamento della struttura documentale più che alla variazione sociale, come in MYRDAL 2025.

³¹ Rispettivamente ON1, doc. 383 e ON2, doc. 211. Nel doc. 383 inoltre il notaio applica il formulario della compravendita, che di solito, nelle imprese genovesi, è riservato ai soli beni immobili e alle imbarcazioni. Su questi aspetti ROVERE 2009, pp. XXII-XXIII. Il tema necessiterebbe di un opportuno approfondimento disciplinare.

³² Gli studi sulla poliedricità dell’opera di mediazione notarile sono in veloce e recente aumento, per cui mi limito a segnalare quanto nelle raccolte *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, e *Mediazione notarile* 2022.

di completarlo. Nel caso specifico poi dei professionisti considerati in questo progetto, si tratta di notai al servizio dell'istituzione e che lavorano stabilmente al *ban-cum iuris* del vicario del Podestà all'interno del palazzo comunale, ed è quindi del tutto impossibile che assistano, anche solo fortuitamente, allo scambio di beni e merci³³. Ci si trova quindi di fronte a una delle occasioni di mediazione tra la descrizione fatta oralmente dagli attori e la parola scritta dal notaio, e tra le forme linguistiche ascoltate e quelle previste dal dettato, a Genova sempre latino, dell'imbreviatura. La dimensione, il colore, il materiale, il peso, lo stato di conservazione e la funzione degli oggetti, allora, sono esposti di norma dalle parti o dai loro rappresentanti. Soltanto in alcuni inventari³⁴ e in pochissime altre occorrenze si può avere ragionevole certezza che il notaio abbia concretamente visto e magari toccato, spostato, sollevato, chissà?, l'oggetto, e quindi abbia attinto coi propri sensi alla realtà materiale delle cose. Una di queste è senz'altro il verbale di consegna di alcuni beni (vesti e gioielli) traslati da un detenuto per debiti a colui che lo ha liberato prestando fideiussione; il grado di descrizione è infatti un po' più accurato del solito, poiché evidentemente il notaio, che infatti è presente in casa del contraente e lì stende l'atto, ritiene utile fornire qualche informazione in più a cautela dell'identificazione³⁵. Ma, al di fuori di queste casistiche, non c'è motivo di ritenere che il notaio veda ciò che pure di fatto descrive, esattamente come in altre esperienze documentali. Insomma, della rinuncia delle parti ad avvalersi del beneficio della *res non tradita*³⁶ si avvantaggia a conti fatti anche il rogatario, che spesso neppure sa se essa sia stata davvero traslata.

Anzi, quando gli oggetti coinvolti sono molti nel numero, e si presupporrebbe quindi necessaria una descrizione laboriosa, è certamente più pratico fare riferi-

³³ Delle unità ON2 e ON3 sono pervenuti anche i rispettivi manuali delle *notule*, e anch'esse risultano stese direttamente nel Palazzo del comune, quindi, come peraltro prevedibile, non vi è discrepanza tra il luogo di rogito della prima e della seconda redazione degli *instrumenta* di Oberto. Sul rapporto tra azione delle parti e scritturazione notarile, che forse sarebbe opportuno riprendere, già COSTAMAGNA 1961, pp. 261-263.

³⁴ Su questa particolare tipologia si veda oltre.

³⁵ ON2, doc. 96. Il documento è definito come *Consignatio*. Risultano inoltre registrati alcuni oggetti, contestualmente depennati dal notaio, segno di una certa dinamica di contrattazione tra le parti, avvenuta mentre Oberto stende l'imbreviatura. Su questo si veda anche oltre.

³⁶ Per la rinuncia ai *beneficia* come uno dei passaggi fondamentali ai contratti commerciali v. COSTAMAGNA 2017, pp. 52-79. In realtà, Rolandino prevede una specifica variazione del formulario, *si res vendita non sit presens*: ROLANDINI *Summa*, ff. 8v, 11.

mento ad altre scritture di repertorio, se esistano, senza intraprendere una nuova opera di elencazione. Questo è il caso delle casse piene di oggetti che sono imbarcate su diverse navi tra Mitilene e Pera, date a titolo di pegno o regolarmente consegnate a chi le aspetta³⁷. In queste occasioni si fa riferimento a liste descrittive stese dalle parti stesse, liste preparate per l'imbarco o, comunque, scritture attinenti al mondo mercantile. Sarà compulsando quelle che eventualmente risulterà possibile verificare se qualcosa è stato sottratto o smarrito, e non la scrittura dell'azione giuridica che ne vede il deposito, pur regolarmente redatta. La volontà delle parti, di cui il notaio è abile interprete, è sempre sovrana.

2.1. *Inventari, estimi e aste*

In questo pur breve *excursus*, è necessario distinguere alcune forme documentarie, che hanno una relazione privilegiata col tema ‘oggetto’ e che naturalmente pongono alcune specifiche caratteristiche, ovvero quelle tipologie che espressamente regolano il censimento dei beni mobili di qualcuno e la loro trasmissione tra persone.

Come si sa, la scrittura inventariale assume una comprensibile centralità nel tema storiografico degli oggetti. Sia essa generata dalla trasmissione ereditaria o dall'insolvenza di un debitore, l'elencazione di beni, pur sommariamente descritti, è in certi contesti l'unica occasione di censimento della realtà mobile e materiale. Nelle imprevedibili di procedimenti giudiziari di matrice genovese non sempre si ha certezza che sia il notaio a redigere in prima persona l'elenco dei beni mobili ed immobili al centro di un *iter* procedurale. Dovrebbe preferibilmente farlo, ma la massa documentaria pervenuta testimonia che è invalsa la prassi per cui sono spesso le parti stesse a produrre una prima redazione della consistenza di un asse ereditario o degli oggetti di debitori e falliti, e che il notaio poi procede solo a vestire di pubblica

³⁷ *Pera e Mitilene 1454-1460*, doc. 10: « specialiter capsas onustas per ipsum Iohannem in et super griparea dicti Nicolai de Rappalo pro Chio, consignandas in dicto loco Chii dicto Iohanni Bartholomeo de Podio, nomine dicti Baldasaris, una cum rebus in dictis capsis interno clausis, quarum rerum inventarium penes ipsum Baldasarem existit, penes quem Iohannem Bartholomeum, de accordio, stare debeant dicte res et capse usque ad integrumolucionem » (1456); *Pera e Mitilene 1408-1490*, doc. 21: « que res et vestes nominate et scripte sunt in quodam inventario scripto manu dicti condam Antonii, existente in dicta capsia, ad quod inventarium ipse partes se referunt » (1453). In ON1, il doc. 306 è un accordo per aprire una nuova bottega di spezie. Vi si fa riferimento all'inventario dell'attività già esistente, da cui traslare una grande parte di merci e oggetti da vendersi nella nuova: « cum rebus in ipsa (= apotecha) existentibus et descripta (così) in quodam inventario quod ex ipsis dicte partes confitentur fecisse de accordio ».

forma ciò che è contenuto in quella scrittura privata, rimettendo dunque ad altri la vera opera certificatoria della realtà³⁸. Il fenomeno causa un'anomalia nella redazione di questa particolare tipologia: molto spesso il notaio predispone la struttura documentaria dell'inventario ma poi non la completa, cioè non ricopia nella sua intezza, o non copia affatto, la lista fornita dalle parti o da colleghi, lasciando in bianco proprio la porzione relativa all'elencazione dei beni, mentre appone regolarmente le *publicationes* e così chiude, dando valore giuridico, la scritturazione³⁹. Ciò consente agli eredi o ai loro curatori di superare intanto il momento procedurale – soprattutto in caso di trasmissione ereditaria senza particolari tensioni – e di proseguire l'*iter*, che può essere ancora lungo e talvolta complicato. Quando l'inventario è di fatto lasciato bianco in questo modo, sin dall'inizio del XIII secolo i notai genovesi appongono tuttavia un'unica voce, che assolve al ruolo di inizio dell'elencazione e assume quindi un valore quasi formulare; registrano la presenza di una *banca* del valore di 6 denari, quasi fosse un oggetto universale, simbolico, possibile in qualunque contesto sociale e in qualunque tipo di abitazione⁴⁰.

Nonostante questa particolarità, entro il notarile genovese sono presenti comunque molte centinaia di interessantissimi casi e quindi, quando l'inventariazione è completa, si può valutare non solo la qualità e il numero delle *res mobiles* appartenute a una persona, ma anche l'apporto del singolo professionista all'opera di descrizione, soprattutto se si ha certezza che non si tratti di copiatura da precedenti repertori. L'elencazione dei beni del defunto Bartolomeo Bordenario, ad esempio, è arida ma precisa e articolata con andamento topografico in entrambe le case di sua proprietà⁴¹. Il notaio cioè, avendo ricevuto mandato dal giudice, si è recato sul luogo e si è spostato di stanza in stanza, osservando, annotando sull'imbreviatura tutto il contenuto, prima entro il possedimento in città (*camera superior, camera contigua, caminata, camera caminate, camereta de caminata, chochina, mediano, volta*) poi nella *domus* sul colle di Carignano (*camera magna, camera, caminata, cochina, dispensa*,

³⁸ Peraltro, l'autodichiarazione, se non proprio l'autografia, nella confezione di alcune tipologie di censimento ai fini di prelievo fiscale è fatto diffuso e anzi previsto, anche se non a Genova; si vedano a questo proposito il quadro generale di GRAVELA 2018 e i celebri casi di Bologna (VALLERANI 2018), della campagna milanese (ALBINI 1993), Treviso (Estimi 2006) e Bergamo: Paolo Buffo e Riccardo Rao in questo volume.

³⁹ Ancora da chiarire resta il problema del *mundum* lasciato ‘completabile’ a posteriori: RUZZIN 2019a, p. 1164.

⁴⁰ ON2, docc. 57, 128, 129, 132; ON3, docc. 40, 57, 119, 127, 176, 204.

⁴¹ ON1, doc. 30; sulla sua vicenda vedi anche nota 54.

camera superior, camera inferior). In entrambi i casi nella stanza principale ci sono svariati elementi di biancheria e teleria, e alcuni mobili, anch'essi a loro volta pieni oggetti: in città c'è un *cofanum magnum* e poi due cassette, una con gli oggetti d'argento, l'altra con i gioielli d'oro e pietre preziose; nella casa di villa sono due cassette per scritture e un grande bancale pieno di biancheria, oltre a tre tappeti vecchi e un quadretto coi santi.

Decisamente più breve, ma non meno interessante è l'inventario dei beni del defunto Benedetto Calvi, presenti soltanto nella sua *caminata*, anch'esso redatto di mano dal notaio e pervenuto peraltro su un foglietto di dimensioni ridotte rispetto alle altre imprese ⁴². Si tratta quindi senz'altro di una primissima redazione, perché porta anche i segni di cancellature e di interventi di correzione dovuti alla registrazione estemporanea: il notaio censisce una gonna, di cui poi circostanzia il colore (verde) e che non deve essere in ottime condizioni, dal momento che in primo tempo è definita *talis*, anche se poi l'aggettivo è depennato; a un'altra aggiunge dopo che è foderata penne, per due *caratelli* inserisce successivamente la capacità (2 barili ciascuno); sono pochi beni, ma la sensazione è che il notaio si adoperi per registrarli con la maggiore accuratezza possibile e forse anche con una certa dose di indulgenza. La ragione si comprende subito dopo: l'eredità è gravata da debiti e il fratello del defunto consegna immediatamente questi manufatti al procuratore della vedova per la cifra, certo non alta, di 40 lire, *extimate cum iuramento* ⁴³.

Anche l'inventariazione dei beni del giureconsulto Battista Cicala ⁴⁴, che muore nel 1450 e il cui patrimonio è a sua volta dislocato in due case, indagate in due diverse sessioni di repertorizzazione, è molto accurata, ma raggiunge il suo massimo nel censimento degli oltre 70 libri, rimasti nello studio del defunto ⁴⁵. Sono questi gli unici beni in cui la descrizione è maggiormente completa: come è noto, i libri si possono identificare attraverso la descrizione della coperta e del materiale scrittoria, l'autorialità, se facilmente riconoscibile, e, a maggior cautela, l'*incipit*. Identico è quanto proposto dal notaio Luchino de Porta, che nel 1457 redige l'inventario *rerum*

⁴² ON3, allegato B.

⁴³ *Ibidem*. Cioè senza il ricorso all'*iter* dell'estimo ufficiale, sul quale si veda dopo.

⁴⁴ Per un profilo di Battista Cicala, uomo politico di primo piano e diplomatico di lunghissimo corso si veda la scheda di NUTI 1981. La data della morte non era finora certa.

⁴⁵ ON1, docc. 75, 77. Alcuni di questi libri sono consegnati, pochi giorni dopo, al *colector gabelle defunctionorum*: ON1, doc. 78. Sulla circolazione di libri a Genova nel XV secolo v. PETTI BALBI 1977 e PETTI BALBI 1994.

et bonorum del chirurgo Baldassarre Pavone, moribondo a Mitilene; una buona descrizione dei molti oggetti e vesti, che diviene precisissima quando registra i libri⁴⁶.

Molto particolare, infine, il grado di attenzione e di autorevolezza proposto da Lorenzo Calvi, che si trova a dover effettuare ‘in emergenza’, sulla nave che nel 1453 sta rientrando a Chio da Costantinopoli, immediatamente dopo la conquista di Maometto II, gli inventari dei bagagli di passeggeri-fuggitivi defunti durante la navigazione⁴⁷. Sono otto imbreviaiture piuttosto tormentate, alcune anche riprese nel tempo con scritturazioni aggiunte posteriormente, ma molto abilmente governate, nonostante le circostanze pressanti e la probabile confusione – o forse proprio per quello, essendo questi elenchi affidati alla capacità descrittiva di Lorenzo tutto ciò che eredi e soci hanno per fissare giuridicamente quel momento. Gli inventari avvengono dietro ordine diretto del comandante, che assolve al ruolo di *auctoritas* disponente, e il notaio verbalizza sia il mandato ricevuto sia la propria presenza all’apertura delle casse personali. Egli descrive tutto con un alto grado di accuratezza, censendo la quantità di ogni tipo di bene, il materiale di cui è composto, la foglia⁴⁸, lo stato di conservazione, arrivando alla decisione autonoma in un caso di non procedere con alcune descrizioni perché «in qua quidem capsia sunt certe sagite et alie res seu stracie diverse pauci valoris et quas singulatim scribere non est necesse»⁴⁹. Particolare attenzione è data poi alla dislocazione fisica degli oggetti, e quasi alla ritualità dei gesti: i cassoni contengono spesso altre casse più piccole, anch’essa aperte in quel momento, innanzi agli altri testimoni, tra i quali gli scribi della nave. Poi tutto viene richiuso o affidato a parenti, se vi sono, e riportato sigillato in terraferma.

Per lo più di seconda o terza mano sono invece le elencazioni e le descrizioni di oggetti che a Genova si rinvengono negli estimi, perché dovute agli *extimatores*, i quali, una volta terminato il loro lavoro, affidano agli scribi del proprio ufficio il compito di redigere la perizia ufficiale. Sono questi ultimi che la trasmettono poi a loro volta al notaio titolare del procedimento, affinché questi rediga il documento

⁴⁶ *Pera Mitilene 1454-1460*, doc. 55.

⁴⁷ *Pera Mitilene 1408-1490*, docc. 39-46. La nave su cui sono imbarcati è peraltro quella di Giovanni Giustiniani Longo, sul quale si veda la scheda di OLGIATI 2001.

⁴⁸ Oltre alle molte vesti e stoffe definite, quando possibile, secondo un gusto o una provenienza presunta di fabbricazione, spiccano il *calamarium Damascinum seu Alexandrinum* di doc. 40 e la carta *a navigando definita venetica* (*Pera Mitilene 1408-1490*, doc. 42).

⁴⁹ *Ibidem*, doc. 41. L’inventario risulta peraltro riaperto due volte, con scritturazione di ulteriori beni riconducibili al defunto, alcuni dei quali sono di nuovo definiti *vetustissimi*.

che rende esecutivo l'estimo⁵⁰. Nella maggior parte dei casi, quindi, il rogatario della *laus extimi* si limita a copiare la perizia, o inserirla in allegato o, ancora, utilizza il foglio stesso degli scribi degli *extimatores* per completare, direttamente lì sopra, la pratica⁵¹. Si tratta di estimi disposti dall'autorità per risolvere quadri ereditari complessi o per regolare i debiti di insolventi e falliti, e sono presenti anch'essi, nelle unità genovesi, probabilmente in migliaia di casi⁵². Gli *extimatores* comunali, che procedono dopo ufficiale mandato, entrano fisicamente in ogni proprietà riconducibile al defunto o al debitore, e censiscono tutto, si potrebbe persino dire 'a tappeto', purché nell'ordine stabilito dalla dottrina, e cioè per primo la moneta (che però è molto raramente reperita), poi i beni mobili e infine gli immobili⁵³, adoperando criteri di stima diseguali a seconda della categoria e proseguendo nella valutazione solo fino al raggiungimento del valore che deve essere risarcito, computate le spese processuali⁵⁴. Il caso più frequentemente rappresentato è quello del procedimento istituito per la *restitutio dotis*⁵⁵. Le donne esercitano cioè il loro diritto alla restituzione degli importi dotali, che sopravanza gli altri titoli di credito sui beni del marito defunto o fallito, e istituiscono continuamente cause civili per il suo recupero. Si dispone così di innumerevoli liste di oggetti, descritti a centinaia e estimati nel loro valore *denarii pro denario*, traslati alle denuncianti in risarcimento delle loro doti, che, se esplorate sistematicamente, consentirebbero di dipingere un quadro della

⁵⁰ Per questo tipo di estimo a Genova v. SINISI 2003, pp. 1034-1037.

⁵¹ Quest'ultimo sistema è quello scelto dai notai Oberto Foglietta in ON2 e ON 3 e Cristoforo di Rapallo in ON1, che anzi predispongono l'imbreviatura, la consegnano ai notai degli *extimatores*, e poi se la vedono riportare per il completamento.

⁵² Per il sistema genovese non risultano pervenuti estimi fiscali indetti per la ripartizione di tasse e altre forme di contribuzione alla vita pubblica, che al contrario costituiscono ampi bacini di ricerca altrove e di cui a nota 38. Mi pare invece simile al procedimento testimoniato per Marsiglia in SMAIL 2025.

⁵³ Osserva tra gli altri Rolandino che « primo capiuntur res mobiles debitoris... et inter mobiles habentur discretio ut primo ille mobiles capiantur quae minus nocent debitori et maxime pecunia; post aliae capi possunt »: ROLANDINI *Summa*, f. 368.

⁵⁴ I beni mobili sono infatti stimati al loro valore 'reale', mentre gli immobili sono sovrastimanti a 3/2 del valore; su questo si veda SINISI 2003, p. 1036 e nota 24; sul concetto di stima v. SMAIL 2025. L'aggiunta delle spese, piuttosto consistenti, per il procedimento giudiziario è uno dei motivi che può indurre a procedere con stime non ufficiali (v. p. 298.) o a utilizzare direttamente lo strumento della *datio insolatum*. In ON1, doc. 36, ad esempio, i curatori di dell'eredità di Bartolomeo Bordenario traslano in soluto oltre 200 oggetti alla vedova, che deve recuperare l'esorbitante cifra di 5.500 lire tra dote, antefatto ed *extradotes*; v. anche p. 297.

⁵⁵ Sulla *restitutio dotis* a Genova v. BEZZINA 2020.

quotidianità materiale piuttosto ricco e accurato. Da una prospettiva di genere, inoltre, sarebbe molto interessante provare a capire se gli *extimatores* in questo caso specifico procedano a privilegiare la stima di quei beni mobili che ritengono ragionevolmente – o sanno – provenire dal *trusseau* dotale, piuttosto che toccare per prime altre tipologie di oggetti. Certo è però che, se la cifra del risarcimento è consistente, gli *extimatores* ovviamente proseguono la stima fino a risarcimento pieno. A titolo di esempio, Ginevrina, per raggiungere la cifra non proprio esigua di 826 lire, oltre ai molti beni presenti in casa e al mobilio, si vede riconoscere la titolarità di svariati gioielli⁵⁶, mentre Brigidina, a cui si devono corrispondere ben 1.550 lire di dote e antefatto, ottiene tutti i *bona mobilia* del defunto marito Oberto di Bargagli, speciale (per il valore di 200 lire), due case, di cui una con forno, e molti appazzeramenti fondiari produttivi. Restano esclusi solo la spezieria e gli oggetti in essa contenuti, che vengono comunque posti in asta dal curatore dell'eredità qualche settimana dopo⁵⁷. Ecco che però qui, nell'esecutività dell'estimo, emerge uno degli aspetti più interessanti del complicato rapporto tra gli attori sociali e le *res corporales*, cioè la ritualità del gesto richiesto per entrare realmente in possesso dei beni traslati. Siccome le *res que tangi possunt* devono essere toccate per entrare davvero in *dominio* del nuovo possessore, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, il formulario di questo tipo di *instrumentum* prevede anche la verbalizzazione del gesto della *traditio*. Questa rappresentazione plastica del passaggio di titolarità dei beni⁵⁸, così carica di simbolismo – e così attinente all'origine stessa della scrittura notarile medievale –, quando riguarda gli oggetti si spoglia del rituale di apertura e chiusura delle porte, previsto per i beni immobili, e si concentra sul solo tocco con le mani che, *tangendo* gli oggetti, esprimono il segno *vere possessionis, dominii et tenute*⁵⁹.

Talvolta, come accennavo anche prima, effettuato l'estimo, l'erede o il creditore risarcito decidono di vendere in asta i beni che si sono visti attribuire, per rientrare in *numerato* del loro valore. Anche in questo caso il notaio preferisce di norma non copiare la verbalizzazione dell'asta e limitarsi ad allegarla fisicamente al documento

⁵⁶ ON2, doc. 171.

⁵⁷ ON2, docc. 205, 215, 215A.

⁵⁸ Che è molto attinente anche ai gesti tradizionalmente riconosciuti dalla storiografia e già chiariti da LE GOFF 1976.

⁵⁹ A titolo di esempio in ON1, doc. 331 e quanto a note 56 e 57. Sono naturalmente gli *extimatores* stessi a consegnare simbolicamente gli oggetti nelle mani dei nuovi possessori. A proposito dell'importanza e del significato della consegna *in manibus* si vedano le belle considerazioni di Antonio Olivieri per il formulario delle conversioni agli ospedali: OLIVERI 2019.

di istituzione dell'incanto o a copiarla parzialmente⁶⁰. L'asta è infatti materialmente condotta da altri funzionari o da esperti privati, i *revenditores raubarum*⁶¹, che redigono in tempo reale gli aggiudicamenti e le cifre corrisposte. L'estrema concisione dei dati raccolti – di solito il solo nome dell'aggiudicante, in qualche caso fortunato accompagnato dalla professione – non consente di comprendere facilmente come questi oggetti rimessi in circolazione si distribuiscano tra la popolazione né con quali scopi siano acquistati, se per uso personale o per commercio. L'impressione generale che resta è comunque quella di una massa di oggetti continuamente rimessi in circolo, stimata, spostata, battuta all'asta, che passa di mano in mano tra attori sociali.

3. *Strutture?*

Nelle unità che ho sondato, gli oggetti compaiono come protagonisti in quasi ogni tipologia documentale. D'altronde, la realtà materiale investe ogni momento dell'agire umano e il documento notarile, che a sua volta potenzialmente regola ogni casistica della volontà, non può che avere speculare ricchezza di declinazione sul tema. Di conseguenza, più che censire solo 'strutture' vere e proprie, mi pare più utile suggerire alcune riflessioni conclusive proprio sul rapporto funzionale che susseste tra oggetti e scritture documentali private. Nella maggioranza dei casi l'oggetto è presente perché è direttamente coinvolto nel *negotium*; si trova richiamato entro la *dispositio* e concorre a qualificarne la struttura, talvolta anche prescrivendo clausole accessorie e *renunciationes*. Ciò avviene in quelle tipologie come la compravendita, la locazione, la *confessio* di debito, la *acomendatio*, la dote, la procura speciale, il deposito e così via, entro cui l'oggetto materiale è messo in commercio, è traslato tra parti, ha un valore, realistico o fittizio, riconducibile in quel momento a un ordine di grandezza o a quella «individualità» frutto di «legami affettivi»⁶².

In altre tipologie, invece, l'oggetto compare in modo del tutto estemporaneo e imprevedibile. Ciò avviene in quelle, poche, forme documentarie a struttura testuale aperta, ovvero, entro questo campione, il *pactum*, che è fondamentalmente un accordo libero tra parti, la sentenza arbitrale, e la *testificatio* a futura memoria, cioè la deposizione testimoniale rilasciata a scopo cautelativo anche prima che si intenti un vero e proprio provvedimento giudiziario⁶³. In questi casi, i verbi dispositivi (ri-

⁶⁰ ON1, allegati 137A e B; ON2, docc. 215, 215A.

⁶¹ Come in ON1, doc. 97, dove peraltro il verbale dell'asta è anche copiato.

⁶² RAO, ZONI 2025, p. 10.

⁶³ Su questa tipologia v. RUZZIN 2022.

spettivamente *pervenerunt... ad infrascripta pacta... videlicet*⁶⁴; *dico, sententio, pronuntio ut infra, videlicet*⁶⁵; *dixit quod veritas est quod*⁶⁶) non prevedono un rapporto d'elezione con un oggetto materiale, ma, essendo scritture a contenuto del tutto libero, possono naturalmente presentarne anche molti. Per rendere alcuni esempi concreti, sottolineo come entro una sentenza arbitrale che regola la suddivisione patrimoniale tra due fratelli della famiglia più che notabile degli Squarciafico⁶⁷, dopo svariate e vicendevoli compensazioni di somme e titoli di credito, l'arbitro richiami improvvisamente anche alcuni oggetti, la cui assenza dalla casa comune una delle parti ha evidentemente portato all'attenzione del giudicante stesso. Sono oggetti piuttosto preziosi, senz'altro (una *confettiera* di argento, uno *scaparrorum panni mischili*, un diamante, forse una scacchiera), ma è evidente che assumano anche il valore, insondabile, di simboli dello scontro stesso. Notevole in questo senso è il gruppo di documenti che concerne la controversia tra un fabbro e il suo apprendista, accusato di essersene andato, in seguito a una lite, tre mesi prima dello scadere del praticantato. Per emettere sentenza, l'arbitro cui è stata commessa la questione convoca sei persone che depongono su quanto sanno essere occorso quel giorno o lungo il tumultuoso periodo di affiancamento. I racconti dei *testes* naturalmente insistono sul cattivo rapporto tra i due, ma la memoria personale richiama vicende specifiche, e quindi oggetti. Emergono così i sandali, commissionati a un ciabattino dal fabbro e non più ritirati proprio perché l'allievo è fuggito; la giubba, nuova, che questi indossava quando è andato via e che il maestro si rammarica di avergli dato; il *gladius* che il ragazzo una volta ha venduto intascandosene i soldi; le carte da gioco, con cui spesso lo si è visto giocare *ad ludum criche* insieme ad altri giovani⁶⁸.

Spicca però, proprio in questa casistica così aperta e varia, una categoria di oggetti ben identificabile e tutto sommato anche piuttosto omogenea pur nella sua diversificazione tipologica, che vorrei richiamare come ultimo cenno. Sono oggetti che si potrebbero definire invisibili, perché non siamo abituati a rilevarne la fisicità, preferendo invece concentrarci sull'evocazione del loro contenuto. Mi riferisco agli oggetti che appartengono al mondo della scrittura, a tutti i livelli, e che emergono

⁶⁴ Ad esempio, in ON3, doc. 242, in cui, essendo il patto relativo a un accordo matrimoniale, che travalica la sola corresponsione della dote, sono presenti anche alcuni gioielli prestati per il tempo di 5 anni dal futuro suocero alla coppia.

⁶⁵ *Ibidem*, doc. 219.

⁶⁶ ON1, docc. 427, 423.

⁶⁷ ON3, doc. 219. Sulla famiglia v. GUGLIELMOTTI 2017.

⁶⁸ V. nota 66.

con costante frequenza. Il grande numero di *munda*, primariamente, esibiti dagli attori e che il notaio maneggia, legge, riassume, a volte copia in stralci. Lungi dall'essere espressione di formulario vuoto, il notaio vede e tocca questi particolari manufatti, che le parti certamente spesso portano con sé e non richiamano solo a parole⁶⁹. È su di essi che si basano le fondamenta delle sentenze, si espongono le ragioni di un debito, si sottolinea la *ratio* di un obbligo. Ma poi, e proprio nel XV secolo se ne ha, come si sa, una vera fioritura, le centinaia di lettere scambiate a vario titolo a tutti i livelli della popolazione, anch'esse continuamente richiamate, sondate – per non dire registrate⁷⁰ –, ispezionate per la *comparatio litterarum*, strumento fragile ma sempre necessario per attribuire, in assenza di altre cautele, paternità a una mano, e che a loro volta costituiscono uno dei puntelli su cui costruire l'impalcatura della redazione notarile; e poi decine e decine di registri e manuali contabili, familiari, mercantili e di attività artigianali⁷¹, spesso descritti sommariamente, talvolta invece con interi stralci riportati, di cui si dà contezza del numero di foliazione e della struttura codicologica⁷². Appare insomma emergere, di nuovo quasi in sottofondo, un vero e proprio universo di oggetti, portatori di una densità di relazioni, di connessioni, di valore simbolico, e di una materialità trascurata, peraltro prodotto di tecniche non occasionali, continuamente presente nella quotidianità di tutti gli attori che osserviamo mentre (forse!) maneggiano altro.

⁶⁹ Molti dei circa 1.200 documenti oggetto di questo contributo presenta un riferimento agli originali dei *negotia* pregressi delle parti; dovrebbe essere a questo proposito discriminante la presenza della locuzione, talvolta inserita dal notaio *per me visum et lectum*, come in ON2, doc. 58a, ma la prassi dimostra che la dicitura non è dirimente, e molto spesso viene semplicemente omessa dal rogatario.

⁷⁰ La *registracio et publicatio* è una vera e propria tipologia documentaria, che ha come oggetto esclusivo l'insinuazione entro il protocollo notarile di un prodotto scrittoriale; come esempi di *registrações* di lettere private, v. ON2, docc. 59, 72, 125.

⁷¹ A titolo di mero esempio, in ON3, doc. 219. La sentenza arbitrale si basa sui *libri et cartularia* del padre e dei fratelli, e poi, poco oltre, sul *manuale* della madre; *ibidem*, doc. 149, il pronunciamento è emesso dopo aver ispezionato i libri, i cartolari *rationum* e le apodisie delle parti.

⁷² Come in ON3, doc. 12. Si tratta della *testificatio a futura memoria* rilasciata da due persone circa la paternità di quanto riportato alla carta 22 di un registro contabile esibito.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO

- *Notai antichi* 676 (ON 1).
- *Notai antichi* 722/I (ON 2).
- *Notai antichi* 722/II (ON 3).

BIBLIOGRAFIA

AGO 2006 = R. AGO, *Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento*, Roma 2006.

ALBINI 1993 = G. ALBINI, *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del '400*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 14, (1993), pp. 111-192.

ALGERI, DE FLORIANI 1992 = G. ALGERI, A. DE FLORIANI, *La pittura in Liguria. Il Quattrocento*, Genova 1992 (Athenaeum).

APPADURAI 1986 = A. APPADURAI, *Introduction: commodities and the politics of value*, in *Social Life* 1986, pp. 3-63.

BEGHINI, ZAMBOTTO 2023 = M. BEGHINI, I. ZAMBOTTO, *Res corporales e res incorporales: radici romane e sviluppi contemporanei di una bipartizione*, in «Teoria e Storia del diritto privato», XVI (2023), pp. 1-45.

BEZZINA 2020 = D. BEZZINA, *Dote, antefatto, augmentum dotis*, in *Donne, famiglie e patrimoni* 2020, pp. 69-136.

CALLERI, PUNCUH 2002 = M. CALLERI, D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea, in Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO, P. FIORETTI, Spoleto 2002, pp. 273-376 (Studi e ricerche, 2); anche in D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/1 (2006), pp. 785-882.

CAVALLO, CHABOT 2006 = S. CAVALLO, I. CHABOT, *Introduzione a Oggetti*, a cura di S. CAVALLO, I. CHABOT, «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», V/1 (2006), pp. 5-22.

COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII).

COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI. Premessa di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).

Donne, famiglie e patrimoni 2020 = *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, Genova 2020 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 8).

- DOUGLAS, ISHERWOOD 1984 = M. DOUGLAS, B. ISHERWOOD, *Il mondo delle cose. Oggetti, valore, consumo*, Bologna 1984 (ed. or. *The World of Goods*, New York 1979).
- Estimi 2006 = *Gli estimi della podesteria di Treviso*, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI, E. ORLANDO, Roma, 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato).
- Giustizia, istituzioni e notai 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA, M. CALLERI, M.L. MANGINI, V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- GOLDTHWAITE 1995 = R.A. GOLDTHWAITE, *Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia dal Trecento al Seicento: la cultura materiale e le origini del consumismo*, Milano 1995 (ed. or. *Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600*, Baltimore, 1993).
- GRAVELA 2018 = M. GRAVELA, *Contare nel catasto. Valore delle cose e valore delle persone negli estimi delle città italiane (secoli XIV-XV)*, in *Valore delle cose e valore delle persone* 2018, pp. 271-294.
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «*Agnacio seu parentella». La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni* 2020, pp. 347-413.
- INGOLD 2007 = T. INGOLD, *Materials against Materiality*, in «Archaeological Dialogues», 14/1 (2007), pp. 1-16.
- KOPYTOFF 1986 = I. KOPYTOFF, *The cultural biography of things: commoditization as process*, in *Social Life* 1986, pp. 64-92.
- LE GOFF 1976 = J. LE GOFF, *Les gestes symboliques dans la vie sociale. Les gestes de la vassallité*, in *Simboli e simbologia nell'Alto Medioevo*. Atti della XXIII settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 3-9 aprile 1975, Spoleto 1976, II, pp. 679-779.
- Mediazione notarile 2022 = *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI, M.L. MANGINI, F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI).
- MIGLIO 2008 = L. MIGLIO, *Governare l'alfabeto. Donne, scrittura e libri nel Medioevo*, Roma 2008 (Scritture e libri nel medioevo, 6).
- MUZZARELLI 2023 = M.G. MUZZARELLI, *Valore/valori e oggetti della moda nel basso Medioevo, Valore e valori della moda: produzione, consumo e circolazione dell'abbigliamento fra XIII e XIV secolo*, a cura di E. TOSI BRANDI, «*Reti Medievali. Rivista*», 24/1 (2023), pp. 439-448.
- MYRDAL 2025 = J. MYRDAL, *Testaments as a Source for Everyday Life*, in *Testaments as Historical Documents* 2025, pp. 358-383.
- NUTI 1981 = G. NUTI, *Cicala, Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 25, Roma 1981, pp. 293-296.
- Oggetti come merci 2025 = *Gli oggetti come merci nel tardo medioevo: fonti scritte e fonti materiali*, a cura di R. RAO, F. ZONI, Milano 2025 (Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, 8).
- OLGIATI 2001 = G. OLGIATI, *Giustiniani Longo, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 57, Roma 2001, pp. 340-343.
- OLIVIERI 2019 = A. OLIVIERI, *Formule di conversione. Esempi dalle carte di un ospedale vercellese (secoli XIII-XIV)*, in «*Scrinium Rivista*», 16 (2019), pp. 205-282.

- PETTI BALBI 1977 = G. PETTI BALBI, *Libri greci a Genova a metà del Quattrocento*, in « Italia Medioevale e Umanistica », XX (1977), pp. 277-302.
- PETTI BALBI 1994 = G. PETTI BALBI, *Il notariato genovese nel Quattrocento*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 104-110.
- Pera e Mitilene 1408-1490 = A. ROCCATAGLIATA, *Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati a Pera e Mitilene*. I, *Pera, 1408-1490*, Genova 1982 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 34/1).
- Pera e Mitilene 1454-1460 = A. ROCCATAGLIATA, *Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati a Pera e Mitilene*, II, *Mitilene, 1454-1460*, Genova 1982 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 34/2).
- PISTARINO 1994 = G. PISTARINO, *La Chio dei genovesi al tempo di Cristoforo Colombo*, Roma 1994 (Nuova Raccolta Colombiana XII).
- PISTARINO 1998 = G. PISTARINO, *Cinquantacinque giorni a Pera-Galata nel tempo dell'assedio di Costantinopoli (1453)*, in « Византийский Временник », 55/2 (1998), pp. 171-177.
- RAGGIO 2018 = O. RAGGIO, *Oggetti nella storia. Perché la storiografia è importante*, in « Quaderni storici », n.s., 53, pp. 863-878.
- RAINERII *Liber formularius* = RAINERII PERUSINI *Liber Formularius*, a cura di G. MORELLI, G. TAMBA, D. TURA, Bologna 2025 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna, Opere dei maestri, 11).
- RAO, ZONI 2025 = R. RAO, F. ZONI, *Gli oggetti come merci. Un'introduzione*, in *Oggetti come merci* 2025, pp. 7-21.
- ROLANDINI *Summa* = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis, Juntas, 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *Introduzione*, in *Il cartolare di 'Uberto', II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV), pp. V-XXXIV.
- RUZZIN 2019a = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), III, pp. 1157-1181.
- RUZZIN 2020 = V. RUZZIN, *Lettere private e accordi economici nella Genova tardomedievale. Oltre il contratto?*, in *Oralità, scrittura e potere. Sardegna e Mediterraneo tra antichità e medioevo*, a cura di L. TANZINI, Roma 2020, pp. 141-165 (I libri di Viella, 344).
- RUZZIN 2022 = V. RUZZIN, *Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, I, pp. 107-130.
- SALATIELE, *Ars* = SALATIELE, *Ars notarie*, a cura di G. ORLANDELLI, Milano, 1961 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna, Opere dei maestri, II).
- SINISI 2003 = L. SINISI, *Un frammento di formulario notarile del Trecento*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 (« Atti della Società ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/1), II, pp. 1027-1046.

SMAIL 2025 = D.L. SMAIL, *Accoppare i valori nell'Europa tardomedievale. Il caso di Marsiglia*, in *Gli oggetti come merci* 2025, pp. 21-38.

Social Life 1986 = *The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective*, ed. A. APPADURAI, Cambridge 1986.

Testaments as Historical Documents 2025 = *Testaments as Historical Documents*. Papers from the 17th Congress of the Commission Internationale de Diplomatique, eds. C. GEJROT, K. VILLADS JENSEN, K. SALONEN, B.M. TOCK, Stockholm 2025 (Rättshistoriska studier, 33, Institutet för rättshistorisk forskning).

VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Introduzione*, in *Valore delle cose e valore delle persone* 2018, pp. VII-XVII.

Valore delle cose e valore delle persone 2018 = *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'antichità all'età moderna*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2018 (I libri di Viella, 312).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo analizza le modalità di circoscrizione e descrizione dei beni mobili nella documentazione notarile genovese della metà del XV secolo, a partire da un campione di imbreviature selezionate nell'ambito del progetto Objects in Network e dal confronto con produzioni coeve redatte in contesti d'Oltremare. Adottando la prospettiva della diplomatica del documento privato, lo studio interpreta gli oggetti come elementi intrinsecamente inseriti in reti di relazioni sociali, giuridiche ed economiche, più che come semplici realtà materiali. Particolare attenzione è riservata al ruolo di mediazione del notaio e alle tipologie documentarie – in particolare inventari, estimi e atti d'asta – che implicano una più articolata operazione di censimento, valutazione e trasmissione dei beni, mettendo in luce il rapporto tra pratiche documentarie, ritualità giuridica e circolazione della materialità nella società genovese tardo-medievale.

Parole significative: Oggetti; notaio; pratiche notarili; XV secolo; Genova.

The paper examines the ways in which movable goods were delimited and described in Genoese notarial documentation from the mid-fifteenth century, drawing on a sample of imbreviatures selected within the Objects in Network project and on a comparison with contemporary notarial productions from overseas contexts. Adopting the perspective of the diplomatics of private documents, the study interprets objects as elements intrinsically embedded in networks of social, legal, and economic relations, rather than as mere material entities. Particular attention is devoted to the notary's role as a mediator and to specific documentary typologies—especially inventories, appraisals, and auction records—which entail more articulated processes of listing, valuation, and transfer of goods, highlighting the relationship between documentary practices, legal rituality, and the circulation of material culture in late medieval Genoa.

Keywords: Notarial practices; 15th Century; Genoa; Objects; Notary.

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

DIRETTORE
Valentina Ruzzin

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO
Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING
Fausto Amalberti

✉ notarioruminera@gmail.com
💻 <http://www.notarioruminera.eu/>

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova
💻 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 979-12-81845-23-7 (ed. a stampa)
ISBN - 979-12-81845-24-4 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)
ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2026 (ed. digitale)
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 979-12-81845-23-7 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-24-4 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)